CAMERA DEI DEPUTATI N. 2492-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Presentata alla Presidenza il 19 luglio 1995

(Relatore: **MATTARELLA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 maggio 1995 (v. stampato Senato n. 1336)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALVATO, DIONISI, MARCHETTI, CAPONI, BERGONZI, CARCARINO, MANZI, CRIPPA, CUFFARO, PUGLIESE

—

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 515 del 1993, che disciplina le campagne elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel regolare condizioni e modalità per l'erogazione del contributo per le spese elettorali, ha omesso di ricomprendere esplicitamente nelle sue previsioni le elezioni suppletive, rese necessarie da eventuali vacanze nella titolarità di seggi corrispondenti a collegi uninominali.

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato, si propone – per evidenti motivi di uguaglianza di condizioni e di completezza del sistema normativo – di colmare quella lacuna.

Peraltro, il testo pervenuto dal Senato configura una disciplina non del tutto armonica con quella della legge n. 515 e che non consentirebbe, per le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati, una effettiva applicazione delle disposizioni proposte.

Difatti, mentre la legge elettorale per il Senato consente la presentazione di candidature indipendenti, la legge elettorale per la Camera prevede che nella tornata generale che dà vita alla legislatura, i candidati provvedono a presentare, oltre alla dichiarazione di collegamento ai fini dello scomputo laddove collegati a più liste, anche una seconda dichiarazione di collegamento ai fini dell'erogazione del contributo per le spese elettorali.

Nel caso di elezioni suppletive per seggi per la Camera dei deputati la prima dichiarazione è – per ovvii motivi – impossibile e diventa quindi sempre indispensabile la seconda dichiarazione al fine di individuare, in maniera coerente al sistema della legge n. 515, i partiti, movimenti, liste e gruppi cui erogare il contributo previsto. Tale dichiarazione è invece facoltativa nel caso di elezioni suppletive per seggi del Senato, anche qui in coerenza con il sistema della legge n. 515. In questo senso è stato definito dalla I Commissione un nuovo testo che viene presentato all'esame dell'Assemblea.

MATTARELLA, *Relatore*.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive.

ART. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. - *(Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)*. – 1. In occasione di elezioni suppletive, ai fini della erogazione del contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, si applicano le norme di cui all'articolo 9.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive.

ART. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. - *(Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)*. – **1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico, costituito in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dell'elezione suppletiva anche in una sola delle Camere, si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica. In caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.**

2. *Identico* ».

ART. 2.	ART. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla data di entrata in vigore della predetta legge.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2492A
Lire 500